

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **546/1988** (ECLI:IT:COST:1988:546)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **DELL'ANDRO**

Camera di Consiglio del **10/02/1988**; Decisione del **10/05/1988**

Deposito del **12/05/1988**; Pubblicazione in G. U. **25/05/1988**

Norme impugnate:

Massime: **13109**

Atti decisi:

N. 546

ORDINANZA 10-12 MAGGIO 1988

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, prof. Luigi MENGONI, avv. Mauro FERRI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità) promosso con ordinanza emessa il 12 aprile 1984 dal Pretore di Prato, iscritta al n. 1015 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 34-bis dell'anno 1985;

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1988 il Giudice relatore Renato Dell'Andro;

Ritenuto che il Pretore di Prato, con l'ordinanza indicata in epigrafe (resa in un procedimento penale per il reato di guida senza patente, sospesa, nella specie, a seguito di un provvedimento di diffida) ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, primo comma e 24, secondo comma, Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità) nella parte in cui non fissa un termine massimo d'efficacia del provvedimento di diffida del Questore;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, concludendo per l'inammissibilità della questione (in quanto il provvedimento di sospensione della patente non è automaticamente collegato all'esistenza di un provvedimento di diffida) e, in via subordinata, per l'infondatezza della stessa;

Considerato che va disattesa l'eccezione d'inammissibilità sollevata dall'Avvocatura Generale dello Stato in quanto, nella specie, il provvedimento di sospensione della patente è stato emesso anche sul presupposto della diffida;

che, peraltro, questa Corte ha già avuto più volte occasione di dichiarare infondata la questione di legittimità dell'art. 1 legge n. 1423 del 1956, sollevata in riferimento agli artt. 2 e 3 Cost. (cfr., da ultimo, ord. n. 499 del 1987) e che non appaiono prospettati, nell'ordinanza di rimessione, motivi tali da indurre a discostarsi da siffatta giurisprudenza;

che, d'altronde, appare del tutto inconferente il richiamo all'art. 24 Cost. considerata la natura della diffida (che si concreta in un'ingiunzione a cambiare condotta e ad osservare i principi dell'ordinamento e che non produce, di per sé, effetti riduttivi o compressivi delle libertà individuali: (cfr. ord. n. 499 del 1987) e del procedimento a seguito del quale essa diffida viene pronunciata (che consiste in un procedimento che sfocia in provvedimenti di polizia di sicurezza non preordinati al processo: (cfr. sent. n. 76 del 1970);

che, pertanto, la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Pretore di Prato va dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti di persone pericolose per la sicurezza e la pubblica moralità) sollevata, in riferimento agli artt. 2 e 3 Cost., dal Pretore di Prato con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 maggio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: DELL'ANDRO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 12 maggio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.